

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

DELLA SOCIETA'

"FINMECCANICA - Società per azioni"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di aprile,
alle ore 15.30.

21 aprile 2005

in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, presso la Finmeccanica -
Società per azioni.

A richiesta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale rappresen-
tante della Società, dell'Ing. Pier Francesco GUARGUAGLINI,
nato a Castagneto Carducci (LI) il 25 febbraio 1937 e domici-
liato per la qualifica in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4,
della cui identità personale io Notaio sono certo, io sotto-
scritto Dottor Ignazio de Franchis, Notaio in Roma, con Studio
in Via Barberini n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei Di-
stretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza
l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dal
Comparsente, con il mio consenso, assisto per redigerne Verbale
a sensi degli articoli 2443, ultimo comma, del codice civile e
del combinato disposto degli articoli 2365, secondo comma e
2436, primo comma, del codice civile, limitatamente ai punti
per i quali la legge prescrive la verbalizzazione per atto

pubblico notarile, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della Società "FINMECCANICA - Società per azioni", con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, capitale sociale interamente versato Euro 1.856.335.760,40, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice Fiscale 00401990585, numero REA 7031, società quotata in mercati regolamentati.

Dò atto che ha assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il predetto Ing. Pier Francesco Guarguaglini, il quale preliminarmente ha constatato:

- che, a norma di Statuto, i Signori Consiglieri e Sindaci Effettivi sono stati qui convocati in riunione del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Omissis

2. Omissis

3. Omissis

4. Piano di incentivazione azionario 2002-2004 - aumento del capitale sociale a servizio, deliberazioni relative:

Omissis

5. Omissis

6. Modifiche di adeguamento a disposizioni normative: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 3257 dell'1.

4.2005 - deliberazioni relative;

Omissis

7. Omissis

8. Omissis

9. Omissis

10. Omissis.

- che, oltre ad esso Presidente e Amministratore Delegato, sono presenti di persona i Consiglieri Dott. Lorenzo Bini Smaghi, Prof. Sergio Maria Carbone, Amb. Giovanni Castellaneta, Prof. Ing. Gian Luigi Lombardi-Cerri, Ing. Francesco Mazzuca, Prof. Ernesto Monti, Sig. Massimo Pini, Dott. Paolo Ruta e Dott. Dario Scannapieco, e, come consentito dallo statuto, partecipa in videoconferenza, verificato il rispetto delle condizioni prescritte, il Consigliere Prof. Franco Reviglio; ha giustificato l'assenza il Consigliere Avv. Maurizio de Tilla;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Avv. Domenico Piacenza e tutti i Sindaci effettivi Signori Dott. Giorgio Cumin, Dott. Francesco Forchielli, Dott. Luigi Gaspari e Prof. Antonio Tamborrino;

- che la presente riunione è pertanto validamente costituita essendo verificato il quorum prescritto dallo statuto sociale.

Dò quindi atto, con la presente verbalizzazione, della trattazione del primo argomento del quarto punto all'ordine del giorno e del primo argomento del sesto punto all'ordine del giorno e delle relative deliberazioni.

Dando inizio alla trattazione del primo argomento del punto 4 all'ordine del giorno:

"Piano di incentivazione azionario 2002-2004 - aumento del capitale sociale a servizio, deliberazioni relative", riguardante la assegnazione a Dirigenti della Società e del Gruppo di diritti di sottoscrizione di azioni della Società con conseguente aumento di capitale sociale al servizio dei diritti di opzione, il Presidente ricorda che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenuta il 16 maggio 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c. e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per un importo massimo di nominali Euro 33.000.000 mediante emissione di massimo numero 150.000.000 di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma e dell'art. 134 commi 2 e 3 del D.lgs n. 58/98 a Dirigenti della Finmeccanica e di società dalla stessa controllate secondo quanto sarebbe stato previsto dal Piano di incentivazione azionario e dal relativo regolamento di attuazione approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rammenta che, in ottemperanza alle decisioni della citata Assemblea, il Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2003 ha istituito il citato Piano di incentivazione 2002-2004 affidandone la gestione al Comitato per la Re-

munerazione e confermando in Euro 0,70 il prezzo da corrispondere per l'acquisto o la sottoscrizione di ciascuna azione.

In particolare il Comitato ha provveduto a definire gli obiettivi cui è condizionato l'esercizio dei diritti assegnati e, su proposta dei Vertici aziendali, all'assegnazione dei diritti stessi ai singoli beneficiari, ad esclusione degli Amministratori Delegati, per i quali la assegnazione è stata deliberata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

In base a quanto previsto dal Piano, il Comitato per la remunerazione, nella riunione del 4 aprile 2005, ha provveduto alla verifica del conseguimento degli obiettivi cui è condizionato il numero di opzioni effettivamente esercitabili ed in particolare sulla base dei dati forniti dagli uffici della società e delle risultanze del bilancio consolidato dell'esercizio 2004 e dei precedenti esercizi 2002 e 2003 ha riscontrato il conseguimento di obiettivi che consentono di liberare per l'esercizio il 60% delle opzioni assegnate originariamente. Il Comitato in conseguenza di tale verifica ha deliberato, a norma del Regolamento del Piano, di liberare, per ciascun assegnatario, il numero di opzioni corrispondenti a tale percentuale con arrotondamento alla centinaia superiore.

Ne è conseguito un totale di opzioni complessivamente esercitabili pari a numero 79.863.500.

Di queste, numero 5.172.100 opzioni sono state assegnate a soggetti non legati da un rapporto di lavoro dipendente, ma di

collaborazione coordinata per cui, in caso di esercizio del diritto, occorre provvedere alla messa a disposizione di azioni già emesse per il numero corrispondente.

Per il residuo pari a numero 74.691.400 opzioni, assegnate a dipendenti della società e di società del gruppo deve darsi corso all'aumento del capitale sociale in attuazione della specifica delega attribuita dall'assemblea della società con la deliberazione adottata nella riunione del 16 maggio 2003.

Il Presidente ricorda che, a norma del regolamento, la sottoscrizione delle azioni dovrà avvenire dal 30 aprile 2005 ed entro il termine del 31 dicembre 2009, allo scadere del quale il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino ad allora effettuate.

Il Presidente precisa inoltre che, trattandosi di offerta di sottoscrizione volta ai Dirigenti della società e sue controllate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 del D.lgs 24.2.1998 n.ro 58 e dell'art. 33 del regolamento adottato con deliberazioni CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 non trovano applicazione le disposizioni dettate in materia di sollecitazione all'investimento.

Il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Domenico Piacenza attesta, con riferimento all'art. 2438 Codice Civile, che il capitale sociale di Euro 1.856.335.760,40, rappresentato da numero 8.437.889.820 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,22 cadauna, risulta interamente versato.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della Finmeccanica - Società per azioni,

adotta la proposta di aumento del capitale sociale,

valendosi della delega ad esso attribuita ai sensi del combinato disposto degli articoli 2443 e 2441, ultimo comma, del Codice Civile e dell'art. 134 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 maggio 2003,

in esecuzione della stessa,

visto l'articolo 5.1 dello Statuto sociale,

preso atto

- dell'attestazione del Collegio Sindacale, con riferimento all'art. 2438 del Codice Civile, che il capitale sociale di Euro 1.856.335.760,40 rappresentato da numero 8.437.889.820 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,22 cadauna, risulta interamente versato;

- del Piano di incentivazione 2002-2004 e del Regolamento attuativo approvato dal Consiglio in data 12 novembre 2003 e successive modifiche;

- della deliberazione assunta dal Comitato per la Remunerazione in data 4 aprile 2005, in merito alla determinazione del numero dei diritti di sottoscrizione effettivamente esercitabili dai Dirigenti di Finmeccanica e società controllate

delibera

A) di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massimi Euro 16.432.108 mediante emissione di massimo numero 74.691.400 azioni ordinarie da nominali Euro 0,22 ciascuna, godimento regolare, da offrirsi in sottoscrizione al valore di Euro 0,70 - con imputazione della differenza a riserva sovrapprezzo azioni - ciascuna ai Dirigenti della Finmeccanica - Società per azioni e di società da questa controllate, secondo quanto stabilito dal Comitato per la Remunerazione in data 4 aprile 2005;

B) di stabilire che la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione avverrà secondo le condizioni d'esercizio previste nel Piano. I Diritti di sottoscrizione saranno esercitabili, anche in più tranche, a decorrere dal 30 aprile 2005 e della presente deliberazione di aumento di capitale sarà data prontamente notizia agli interessati;

C) di stabilire che, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma del Codice Civile, ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte;

D) di aggiornare l'articolo 5.1 dello Statuto sociale integrandolo nella parte finale con l'aggiunta di un comma, come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21

aprile 2005, in attuazione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 16 maggio 2003, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massimi Euro 16.432.108 mediante emissione di massime numero 74.691.400 azioni ordinarie da nominali Euro 0,22 ciascuna, godimento regolare, al prezzo di 0,70 Euro cadauna, destinate irrevocabilmente all'esercizio del diritto di opzione spettante ai dirigenti della Finmeccanica - Società per azioni e di società da questa controllate individuati dal Comitato per la Remunerazione con deliberazione in data 4 aprile 2005 secondo le previsioni del Piano di incentivazione azionario e del relativo Regolamento. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, lo stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte.";

E) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ing. Pier Francesco GUARGUAGLINI di dare integrale esecuzione alle deliberazioni assunte, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario incombente od atto e con espressa facoltà, fra l'altro, di provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione delle stesse e, in particolare, per stabilire ogni modalità esecutiva ed accessoria in ordine alla sottoscrizione, liberazione ed emissione delle nuove azioni e per

procedere a tutti gli incumbenti e formalità connesse e conseguenti, ivi incluso l'adeguamento, in una o più volte, dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale e delle sue espressioni numeriche in conseguenza dell'attuazione della deliberazione che precede;

F) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato ad accettare ed introdurre, nella deliberazione che precede, le eventuali modificazioni, di natura non sostanziale, che fossero comunque richieste dalle competenti Autorità ai fini della iscrizione ed esecuzione della presente deliberazione".

La proposta, messa ai voti per alzata di mano relativamente ai consiglieri presenti e con espressa dichiarazione di consenso relativamente al consigliere collegato, viene approvata con il voto favorevole di tutti consiglieri intervenuti, nessuno contrario o astenuto.

Il Presidente proclama quindi approvata all'unanimità la modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale.

Dando inizio alla trattazione del primo argomento del punto 6 dell'ordine del giorno:

" Modifiche di adeguamento a disposizioni normative:
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
n. 3257 dell'1.4.2005 - deliberazioni relative;"

il Presidente ricorda che l'Assemblea Straordinaria degli

Azionisti del 26 maggio 2004 ha approvato una serie di modifiche statutarie in relazione alle disposizioni, introdotte dalla Legge n. 350 del 24.12.2003, in tema di "poteri speciali" facenti capo al Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive.

L'art. 2, comma 1-bis della Legge n. 474 del 30.07.1994 demandava peraltro ad uno specifico Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle attività produttive, l'esatta individuazione del contenuto della clausola statutaria attributiva dei "poteri speciali" per ciascuna società.

In data 1° aprile 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto - con riferimento a Finmeccanica - Società per azioni - all'emanazione di detto Decreto, fissando in modo specifico le clausole che debbono essere inserite nello Statuto di Finmeccanica .

Al riguardo, rammenta che la citata Assemblea del 26 maggio 2004 aveva già provveduto all'adeguamento dello Statuto alle previsioni della citata legge n. 350/2003 che sono sostanzialmente riprodotte nel decreto, anticipandone pertanto l'attuazione sulla base delle previsioni di legge.

Le modifiche che ora si rende necessario introdurre a seguito dell'emanazione del decreto hanno pertanto carattere meramente formale.

Le modifiche alle singole clausole statutarie, che riguardano

il solo art. 5.1 ter, sono evidenziate nel documento distribuito agli intervenuti, che reca i testi a raffronto delle clausole medesime, e che viene allegato al presente Verbale.

Inoltre fa presente che l'art. 24.1. dello Statuto, come modificato dall'assemblea degli azionisti del 26 maggio 2004, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario (art. 2365, secondo comma c.c.), ha previsto l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza a deliberare, fra l'altro, in ordine agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Sulla base di tali disposizioni il Consiglio è chiamato ad adottare la deliberazione di modifica dell'art. 5.1ter dello statuto sociale.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"Il Consiglio di Amministrazione della Finmeccanica - Società per azioni,

preso atto:

- del decreto in data 1° aprile 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale sono state definite in modo specifico le clausole da inserire nello Statuto della Finmeccanica - Società per azioni;

- dell'art. 24.1 dello Statuto che ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in ordine agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

delibera

di modificare l'art. 5.1.ter dello Statuto sociale come segue:

" 5.1ter Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive è titolare dei seguenti poteri speciali:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rap-

presentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 - ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - vi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia

avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri

di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.

Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.

Gli Amministratori nominati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del suddetto termine, si verifici una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico. Alla nomina dell'amministratore senza diritto di voto di cui alla lettera d) del presente articolo potrà provvedersi solo successivamente alla cessazione

dell'incarico di tutti i suddetti amministratori.

Il sindaco nominato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 resta in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverrà secondo le norme del codice civile.

In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto di cui al precedente punto d) del presente articolo, allo stesso sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto, anche ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto di voto. Allo stesso non possono essere conferite deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria; lo stesso non può in nessun caso presiedere il Consiglio di Amministrazione né avere la rappresentanza legale della Società, anche in relazione a singoli affari e la sua presenza non è computata ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione della Società.

- di conferire al Presidente ed Amministratore Delegato la facoltà di apportare alla presente delibera le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie od opportune o che comunque fossero richieste dalle autorità competenti".

La proposta, messa ai voti per alzata di mano relativamente ai

consiglieri presenti e con espressa dichiarazione di consenso relativamente al consigliere collegato, viene approvata con il voto favorevole di tutti consiglieri intervenuti, nessuno contrario o astenuto.

Il Presidente proclama quindi approvata all'unanimità la modifica dell'art. 5.1ter dello statuto sociale.

Esaurita la trattazione degli argomenti da verbalizzare per atto pubblico, io Notaio dò lettura del presente verbale che viene approvato dal costituito Presidente e da tutti gli intervenuti.

Vengono allegati al presente Verbale:

sotto la lettera "A" un Foglio di Presenza sottoscritto dagli intervenuti di persona e con la indicazione del partecipante in teleconferenza;

sotto la lettera "B" i testi a raffronto dell'art. 5.1ter dello statuto;

sotto la lettera "C" il nuovo testo integrale dello statuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su diciotto pagine di cinque fogli, ho letto al costituito componente che lo approva, esonerandomi dalla lettura degli allegati.


Firmato: Pier Francesco Guarguaglini

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (Sigillo)

FINMECCANICA - Società per azioni

Riunione Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2005 ore 15.30

Foglio presenze



Consiglio di Amministrazione

Ing. Pier Francesco Guarguaglini

Dr. Lorenzo Bini Smaghi

Prof. Sergio Maria Carbone

Amb. Giovanni Castellaneta

Avv. Maurizio de Tilla

Prof. Ing. Gian Luigi Lombardi-Cerri

Ing. Francesco Mazzuca

Prof. Ernesto Monti

Sig. Massimo Pini

Prof. Franco Reviglio

Dr. Paolo Ruta

Dr. Dario Scannapieco

[Handwritten signatures of the board members]

IN VIDEO CONFERENZA *[Signature]*

[Signature]

Collegio Sindacale

Avv. Domenico Piacenza

Dr. Giorgio Cumin

Dr. Francesco Forchielli

Dr. Luigi Gaspari

Prof. Antonio Tamborrino

[Handwritten signatures of the board members]

[Handwritten signature]





STATUTO

TITOLO III CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO


Art. 5

5.1ter Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga


5.1ter Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga




che l'operazione rechi pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 - ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - vi sia rappresentato almeno il 3% del




che l'operazione rechi pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 - ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - vi sia rappresentato almeno il 3% del




capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, ~~gli~~ accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in



capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, **gli stessi** sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in



relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto. ~~All'amministratore senza diritto di voto sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto, anche ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione. Allo stesso non può essere conferita la facoltà di assumere deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria, non può in nessun caso presiedere il Consiglio di Amministrazione né avere la rappresentanza legale della Società, anche in relazione a singoli affari e la sua presenza non è computata ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione della Società.~~



Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) è

relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.

Paragrafo spostato all'ultimo comma del presente art. 5.1ter

Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) è





~~esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare, in presenza di ogni singola operazione di acquisto posta in essere anche attraverso singoli atti di acquisto nonché in ipotesi di sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'art. 4 comma 230 della legge 24 dicembre 2003 n. 350.~~

Gli Amministratori nominati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del suddetto termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico. Alla nomina dell'amministratore senza diritto di voto di cui alla lettera d) del presente articolo potrà provvedersi solo successivamente alla cessazione dell'incarico di tutti i suddetti amministratori.


Il sindaco nominato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 resta in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverrà secondo le norme del codice civile.

esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.

Gli Amministratori nominati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del suddetto termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico. Alla nomina dell'amministratore senza diritto di voto di cui alla lettera d) del presente articolo potrà provvedersi solo successivamente alla cessazione dell'incarico di tutti i suddetti amministratori.

Il sindaco nominato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 resta in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverrà secondo le norme del codice civile.

In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto di cui al precedente punto d) del presente articolo, allo stesso




	<p>sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo statuto, anche ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto di voto. Allo stesso non possono essere conferite deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria; lo stesso non può in nessun caso presiedere il Consiglio di Amministrazione né avere la rappresentanza legale della Società, anche in relazione a singoli affari e la sua presenza non è computata ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione della Società.</p>
--	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

Art. 1

- 1.1. La Società, retta dalle norme del presente statuto, assume la denominazione "FINMECCANICA - Società per azioni"

Art. 2

- 2.1. La società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Genova.
2.2. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, filiali, agenzie e succursali, nonché di sopprimerli.

Art. 3

- 3.1. La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 4

- 4.1. La Società ha per oggetto l'esercizio diretto o indiretto, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni in società ed imprese, di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento ai comparti elettronico, informatico, aerospaziale, trasporti, energia, elettromeccanico e meccanico in genere e la prestazione di servizi connessi con le predette attività; lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi finanziari e di gestione; l'acquisto, la vendita, la gestione e il collocamento di titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni e quote sociali, titoli di credito e valori mobiliari in genere, nel rispetto delle esclusive previste dalle norme di legge; l'intermediazione anche nel settore "valutario" con particolare riferimento alle operazioni pertinenti con l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, ivi comprese la fornitura di impianti e la realizzazione di fabbricati ed altre opere edili nonché operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e quindi qualunque atto che sia

comunque collegato con l'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, e in particolare fidejussioni.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO



Art. 5

5.1. Il Capitale sociale è di Euro 1.856.335.760,40 (unmiliardotrecentocinquantesemilioneitrecentotrentacinquemilasettecentosessanta e quaranta centesimi) rappresentato da n. 8.437.889.820 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,22 (centesimi ventidue) ciascuna.

Per effetto della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 23 novembre 1999, il capitale sociale potrà altresì aumentare per un importo massimo di Euro 249.333.333,26 (originariamente Lire 487.333.333.190), rappresentato da massime n. 1.133.333.333 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,22 ciascuna (originariamente Lire 430), destinate irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di conversione spettante ai titolari delle obbligazioni convertibili facenti parte del prestito obbligazionario convertibile, del valore nominale complessivo massimo di L. 1.700.000.000.000 costituito da massime n. 1.133.333.333 obbligazioni convertibili la cui emissione è stata deliberata nella medesima data.

L'Assemblea Straordinaria del 16 maggio 2003 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali euro 33.000.000, mediante emissione di massime n. 150.000.000 di azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione ai sensi dell'art.2441, ult. comma c.c. e dell'art. 134, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 58/98, a Dirigenti della Finmeccanica e di società dalla stessa controllate, secondo quanto sarà previsto dal Piano di incentivazione azionario e dal relativo Regolamento di attuazione approvati dal medesimo Consiglio di Amministrazione. La predetta facoltà potrà essere esercitata entro 5 anni dalla data della citata deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 aprile 2005, in attuazione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 16 maggio 2003, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di nominali massimi Euro 16.432.108 mediante emissione di massime n. 74.691.400 azioni ordinarie da nominali Euro 0,22 ciascuna, godimento regolare, al prezzo di 0,70 Euro cadauna, destinate irrevocabilmente all'esercizio del diritto di opzione spettante ai dirigenti della Finmeccanica - Società per azioni e di società da questa controllate individuati dal Comitato per la Remunerazione con



deliberazione in data 4 aprile 2005 secondo le previsioni del Piano di incentivazione azionario e del relativo Regolamento. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, lo stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni a tale data raccolte.

5.1bis Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno, fatto salvo lo Stato, gli enti pubblici o soggetti da questi controllati e quanto altro previsto dalla legge, può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante, ai soggetti collegati, nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.


Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote anche di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art.122 del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione anche a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.



Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

5.1ter Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'art. 4 comma 227 della legge 24 dicembre 2003 n.

The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp with a textured border and illegible text inside. The stamp appears to be from an Italian public authority.

350, il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - rappresentano almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nella assemblea ordinaria. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizi agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359 - ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
- b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui - come statuito dal decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 - vi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del





provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato art. 122 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
- d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, provvede a nominare il relativo sostituto.

Il potere di opposizione di cui alle precedenti lettere a) e b) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono esercitati nel rispetto dei criteri, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2004, qui integralmente richiamato.

Gli Amministratori nominati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del suddetto termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico. Alla nomina dell'amministratore senza diritto di voto di cui alla lettera d) del presente articolo potrà provvedersi solo successivamente alla cessazione dell'incarico di tutti i suddetti amministratori.

Il sindaco nominato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16.5.2003 resta in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverrà secondo le norme del codice civile.

In caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto di cui al precedente punto d) del presente articolo, allo stesso sono assicurati i medesimi diritti riconosciuti agli altri amministratori dalla legge e/o dallo

statuto, anche ai fini della convocazione del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il diritto di voto. Allo stesso non possono essere conferite deleghe o particolari cariche, anche in via suppletiva o transitoria; lo stesso non può in nessun caso presiedere il Consiglio di Amministrazione né avere la rappresentanza legale della Società, anche in relazione a singoli affari e la sua presenza non è computata ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 6

- 6.1. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto a un voto.
- 6.2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo e al presente statuto.

Art. 7

- 7.1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 8

- 8.1. L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

Art. 9

- 9.1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.
- 9.2. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 10

- 10.1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.
- 10.2. La società può inoltre emettere qualsiasi altro strumento finanziario, a norma e con le modalità di legge.




Art. 11

- 11.1 Non è consentito il recesso in caso di deliberazioni concernenti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV
ASSEMBLEA

Art. 12

- 12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
- 12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale atteso che la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché in considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.
- 12.3. Salvo quanto previsto dall'art. 24.1 l'Assemblea delibera su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza.

Art. 13

- 13.1. Possono partecipare all'assemblea solamente coloro che abbiano depositato le azioni entro il termine di due giorni precedenti la data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che questa abbia avuto luogo.

Art. 14

- 14.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, da altro azionista che parimenti sia in condizione di intervenire e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o di società da questa controllata, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni legislative in materia.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

- 14.2. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 15

- 15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

- 15.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio.

Art. 16

- 16.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la parte di capitale richiesta dalle disposizioni di legge.

- 16.2 L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16.5 che segue, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



- 16.3 L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, (i) in prima convocazione più della metà del capitale sociale; (ii) in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale; e (iii) in terza convocazione più di un quinto del capitale sociale.

- 16.4 L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

- 16.5 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 22.3 sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

Art. 17

- 17.1. Le votazioni nelle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria avverranno di norma per alzata di mano. Le elezioni alle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.




- 17.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.
- 17.4. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
- 17.5. Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.


TITOLO V
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

- 18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a dodici, escluso da tale numero l'amministratore non avente diritto di voto nominato secondo quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d). L'assemblea, di volta in volta, prima di procedere alla elezione del consiglio, ne determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.
- 18.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C..
- 18.3. In qualsiasi caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 5.1ter, lettera d), il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede a nominare il relativo sostituto.
- 18.4. Gli amministratori, fatti salvi i poteri di nomina di cui al precedente comma, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo.
Qualora il consiglio di amministrazione uscente presenti un propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno tre quotidiani italiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with a double border. The text inside the stamp is partially obscured by the signatures but appears to contain the name of the company and possibly the date or location. The stamp is slightly faded and has a textured appearance.



in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

- 18.5 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del C.C., fatti salvi i poteri di nomina di cui all'art. 5.1ter, lettera d). Per la sostituzione degli amministratori cessati, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge nominando i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza. Il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando i sostituti in base ai



medesimi criteri di cui al periodo precedente nella prima riunione utile successiva alla notizia dell'intervenuta cessazione.

18.6 Ogni qualvolta un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, escluso dal computo il membro nominato secondo il disposto dell'art. 5.1ter, lettera d), venga meno per qualsiasi causa o ragione, si intende decaduto l'intero consiglio, e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori con la procedura di cui al presente art. 18, ivi incluso quanto disposto all'art. 5.1ter, lettera d).

18.7 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma dell'art. 18, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente art. 18. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Art. 19

19.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento, con esclusione in entrambi i casi, dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto.

19.2. Il consiglio nomina un segretario, anche estraneo alla società.

Art. 20

20.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

20.2. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.


20.3. E' ammessa la possibilità che le riunioni di Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure trovasi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 21

21.1. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età, avente diritto di voto.

Art. 22

22.1. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, esclusi dal computo



l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter, lettera d).


22.2. Salvo quanto disposto dall'art. 22.3 che segue le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter, lettera d); in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

22.3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le deliberazioni concernenti gli argomenti strategici di seguito elencati sono validamente assunte con il voto favorevole dei sette/decimi degli amministratori in carica escluso dal computo l'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter, lettera d), restando inteso che qualora il predetto quoziente desse un risultato decimale l'arrotondamento avverrà al numero intero inferiore:

- (i) proposta di liquidazione volontaria della Società;
- (ii) approvazione di progetti di fusione ovvero di scissione della Società;
- (iii) proposta di modifica di qualsiasi clausola dello statuto o di adozione di un nuovo statuto;
- (iv) cessione, conferimento, affitto, usufrutto ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di quei rami di essa che ineriscano ad attività relative alla difesa;
- (v) cessione, conferimento, licenza ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli di tecnologie, processi produttivi, know-how, brevetti, progetti industriali ed ogni altra opera dell'ingegno comunque inerenti ad attività relative alla difesa;
- (vi) trasferimento al di fuori dell'Italia dell'attività di ricerca e sviluppo inerente ad attività relative alla difesa;
- (vii) cessione, conferimento, usufrutto, costituzione in pegno ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture ovvero di assoggettamento a vincoli delle partecipazioni detenute in società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa;
- (viii) comunicato dell'emittente relativo ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 39 della Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- (ix) voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate (le nozioni di controllo e collegamento vanno intese ai sensi dell'art. 2359 c.c.) che svolgano attività inerenti alla difesa per le materie di cui al presente articolo.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione inerenti alle materie sopra elencate non sono delegabili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto né ai sensi dell'art. 2381 c.c..

22.4. L'esclusione dal computo dell'amministratore senza diritto di voto ai fini delle maggioranze di cui ai precedenti punti 22.1, 22.2 e 22.3 troverà



The image shows three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO' at the top, 'S. GIOVANNI' on the left, and 'S. GIOVANNI' on the right. In the center, there is a date '11' and some illegible text. The seal is stamped in black ink.

applicazione solo alla cessazione dalla carica di tutti e tre gli amministratori nominati, in forza dei poteri speciali, dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive con decreto in data 16 maggio 2003. Fino a tale momento ciascuno degli amministratori così nominati avrà gli stessi diritti ed obblighi degli amministratori nominati dall'assemblea.

Art. 23


- 23.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.
- 23.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

Art. 24

- 24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti. Al Consiglio di Amministrazione è altresì attribuita la competenza a deliberare circa:
- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - d) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 24.2. Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 25

- 25.1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del c.c., proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal presidente e da non più di altri quattro amministratori, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto, determinando i limiti della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche per

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' ITALIANA' at the top and 'SOCIETA' ITALIANA' at the bottom, with a central emblem. The number '12' is visible in the bottom right corner of the stamp area.



teleconferenza o videoconferenza secondo le modalità previste dall'art. 20.3.

- 25.2. Fermo restando quanto stabilito all'art. 22.3 del presente statuto, il consiglio può, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare un amministratore delegato, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto.
- 25.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone le mansioni e i compensi.

Art. 26

- 26.1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al presidente, od a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.
- 26.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni stesse, con esclusione in ogni caso dell'amministratore senza diritto di voto nominato ai sensi dell'art. 5.1 ter lettera d) dello statuto.

Art. 27

- 27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

- 28.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e ne determina il compenso.
L'assemblea elegge altresì i due Sindaci supplenti.
Almeno due dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

[Handwritten signatures and a circular stamp of the Italian Chamber of Commerce (C.C.I.A.A.) with a central emblem and text around the perimeter.]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali all'esercizio delle attività elencate al precedente articolo 4.

28.2. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui in appresso, al fine di assicurare l'elezione di due membri effettivi e di uno supplente da parte della minoranza.

Ciascuna lista, nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, è ripartita in due sottoelenchi: uno per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altro per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Almeno il primo dei candidati di ciascun sottoelenco deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di almeno l'uno per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



Le liste, sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate nello stesso termine su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità personale, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla legge non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società di diritto italiano quotate nei mercati regolamentati.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni che danno diritto alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque giorni d'anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto di partecipazione all'assemblea.



Alla nomina dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti in Assemblea, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- b) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono tratti dalle liste di minoranza; a tale fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno e per due secondo il numero progressivo col quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa.

I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle liste rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Sindaco effettivo.

In caso di parità di voto e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti.

In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza stessa mentre, in caso di sostituzione di quello eletto dalla minoranza, subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista di cui alla precedente lettera a) e, in caso di cessazione, e fino alla sua sostituzione, al sindaco più anziano.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio, ai sensi dell'art. 2401 del C.C., sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista del Sindaco venuto a mancare.


28.3bis Qualora per qualsiasi ragione la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti ovvero l'integrazione del Collegio Sindacale non possano essere effettuate secondo quanto previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

28.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Art. 29

29.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. P. ...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'BANCO CREDITO S. ILI' around the top edge and '15' in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

- 29.2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 29.3. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Art. 30

- 30.1. L'utile netto di bilancio, per la parte non destinata a riserva nel bilancio di esercizio e che è disponibile per la distribuzione, è ripartito come segue:
- a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - b) il residuo - salvo quanto previsto al primo comma del presente articolo e salva all'Assemblea la facoltà di deliberare la costituzione di riserve e accantonamenti speciali od il riporto degli utili a nuovo - sarà ripartito fra tutte le azioni.

Art. 31

- 31.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della società, con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 32

- 32.1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più Liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

- 33.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
